

#### 8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### 8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso:

- l'ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, anche a carattere innovativo, per le attività di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
- il miglioramento dell'accesso alle superfici forestali
- l'adozione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura
- la adozione di tecnologie e processi, anche innovativi, attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione, la unificazione di più stadi disgiunti di lavorazione, l'ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno 4 (Migliorare la redditività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e secondariamente al fabbisogno 14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio)

Essa è collegata alla focus area 2A e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più moderne e dai caratteri di innovazione e l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco; di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC), nonché l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico ed attraverso ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, più efficienti ed a minore impatto in termini di consumi ed emissioni

Gli interventi previsti dalla presente operazione potranno essere attivati singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo al raggiungimento di più priorità e al soddisfacimento di più fabbisogni.

##### 8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti.

- Contributo in conto interessi o accesso a fondo di rotazione.

#### 8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013;  
parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);  
legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);  
legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);  
legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);  
decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);  
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);  
decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

#### 8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- PMI.

Silvicoltori: soggetti, pubblici o privati, singoli o associati, proprietari o che abbiano il legittimo possesso e la gestione delle superfici forestali interessate dagli interventi selvicolturali.

PMI: definite nella raccomandazione 2003/361/CE che operano nel settore forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

#### 8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese per la realizzazione dei seguenti investimenti:

- a. acquisto di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell’arboricoltura da legno, inclusa la realizzazione della viabilità forestale eventualmente necessaria;
- b. acquisto di rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;
- c. acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali;
- d. acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segazione e macchine per la preparazione della legna da ardere;
- e. realizzazione di interventi selvicolturali (diradamenti, potature, ecc.) purché realizzate una sola volta durante il periodo di validità del programma o del piano di gestione;
- f. rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie autoctone adatte alla stazione;
- g. realizzazione di piste forestali per l’accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso;
- h. l’elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- i. spese generali e per consulenza tecnica da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione degli

investimenti.

#### 8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di prima trasformazione per la produzione di semilavorati, precedente la fase di trasformazione industriale, quali, p.e., piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere. Non sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati.

Sono escluse dal sostegno le imprese che lavorano un volume di legname tondo superiore a 10.000 metri cubi all'anno.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale. Le macchine, attrezzature e procedimenti di raccolta devono essere rispettosi del suolo e delle risorse forestali.

Non sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di costi:

- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento.
  - i costi per la realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più soggetti;
  - i costi per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti utilizzati;
  - i costi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
  - i costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.
  - i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento, attrezzi manuali, motoseghe, decespugliatori spalleggiati, nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura complementare alle macchine acquistata separatamente dalle stesse )
- Le PMI devono risultare regolarmente iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte.

Nella domanda di sostegno i richiedenti dovranno fornire elementi informativi atti a dimostrare che gli investimenti previsti determinano un aumento del potenziale economico delle foreste, stabilito sulla base dei volumi di legname raccolto.

#### 8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità ai seguenti aspetti:

- PMI iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte da più di un anno;
- disponibilità e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha, di cui almeno il 50% con funzione produttiva o produttiva-protettiva

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

#### 8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammessa e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

#### 8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi

##### 8.2.8.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai rischi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione

##### 8.2.8.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3

#### 8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno relativo alla realizzazione di piste forestali per l'accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione. Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzo della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la definizione e quantificazione delle UCS è stato conferito (DD n. 1715 del 20.07.2015) apposito incarico al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture– Responsabile scientifico Prof. Ing. Marco Bassani.

Le UCS sono state definite mutuando i metodi di calcolo impiegati nell'ingegneria stradale:

- il metodo **parametrico** prevede la quantificazione del costo unitario elementare per uno sviluppo lineare di infrastruttura (es. m, km), da cui l'importo totale deriva dal prodotto delle due quantità.

Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei progetti preliminari.

Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, è rapido e semplice da applicare e prevede la possibilità di determinare le UCS per via statistica sulla base di casi precedenti. Ma può presentare un forte disequilibrio tra costi medi dei progetti. In relazione ai principi fondamentali, esso potrebbe ritenersi giusto e verificabile ma non equo.

- Il metodo **analitico** è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle lavorazioni per le quantità computate.

Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi.

Le caratteristiche consistono nell'elevato numero di UCS (uno per tipo di lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario.

In relazione ai principi fondamentali esso potrebbe ritenersi giusto, equo e verificabile.

- Il metodo **misto**, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della metodologia parametrica, poiché è riferito ad un'unità di lunghezza specifica, sia quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di una sezione tipologica.

Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e verificabile.

In quest'ultima tipologia rientra la metodologia utilizzata. Essa appare quella di più concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (tipologia costruttiva e sviluppo lineare), che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Le sezioni tipologiche hanno caratteristiche che variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza trasversale del pendio rispetto alla linea d'asse dell'infrastruttura, e della larghezza della carreggiata. Inoltre, sono state definite delle UCS per alcuni particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Per questi particolari costruttivi le UCS sono computate, a seconda dei casi, per sezione tipologica oppure per elemento.

E' stato quindi prodotto un "catalogo delle UCS", allegato al PSR, che fornisce un ventaglio "discreto" di soluzioni. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili da catalogo quando i parametri geometrici ricadono all'interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard nuove, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di variabilità considerati nel presente documento.

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e riferendosi alla migliore pratica costruttiva che emerge dalla consultazione dei seguenti documenti e testi di riferimento del settore forestale:

Hippoliti G. (2003). *Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale*. Ed. Compagnai delle

Foreste, 96 pp.

Regione Lombardia (2003). *Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio all'attività Agro-Silvopastorale*. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp.

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). *La Viabilità Agro-Silvopastorale: Elementi di Pianificazione e progettazione*. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp.

Regione Toscana (2013). *La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse*. Centro stampa Giunta Regione Toscana, 140 pp.

La quantificazione economica della generica UCS è stata individuata ricorrendo all'uso dell'elenco prezzi della Regione Piemonte per l'anno 2015 (*Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte*). Il prezzario regionale rappresenta l'elenco ufficiale di "prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi del mercato delle costruzioni.

Nelle UCS sono compresi i soli costi diretti costituiti da tutti gli oneri delle lavorazioni per la realizzazione dell'elemento costruttivo: i costi dei materiali, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, dei noli e della manodopera, dalle spese generali d'impresa (riconosciute con aliquota del 13% sul costo dei lavori) e dagli utili d'impresa (calcolati applicando il 10% sul costo complessivo desunto dai lavori e dalle spese generali).

Sono invece esclusi dalle UCS i costi indiretti, comprendenti: eventuali lavori in economia, i rilievi e le indagini, gli imprevisti e le spese tecniche di progettazione, etc.

A titolo di esempio si riporta la scheda descrittiva per l'UCS relativa alla costruzione di una pista forestale.

La tipologia costruttiva e le principali variabili sono evidenziate nella parte superiore della scheda.

La parte centrale è costituita dalla rappresentazione grafica della sezione tipo.

La parte inferiore riporta le voci delle lavorazioni elementari necessarie, con il riferimento al prezzario regionale e le quantificazioni.

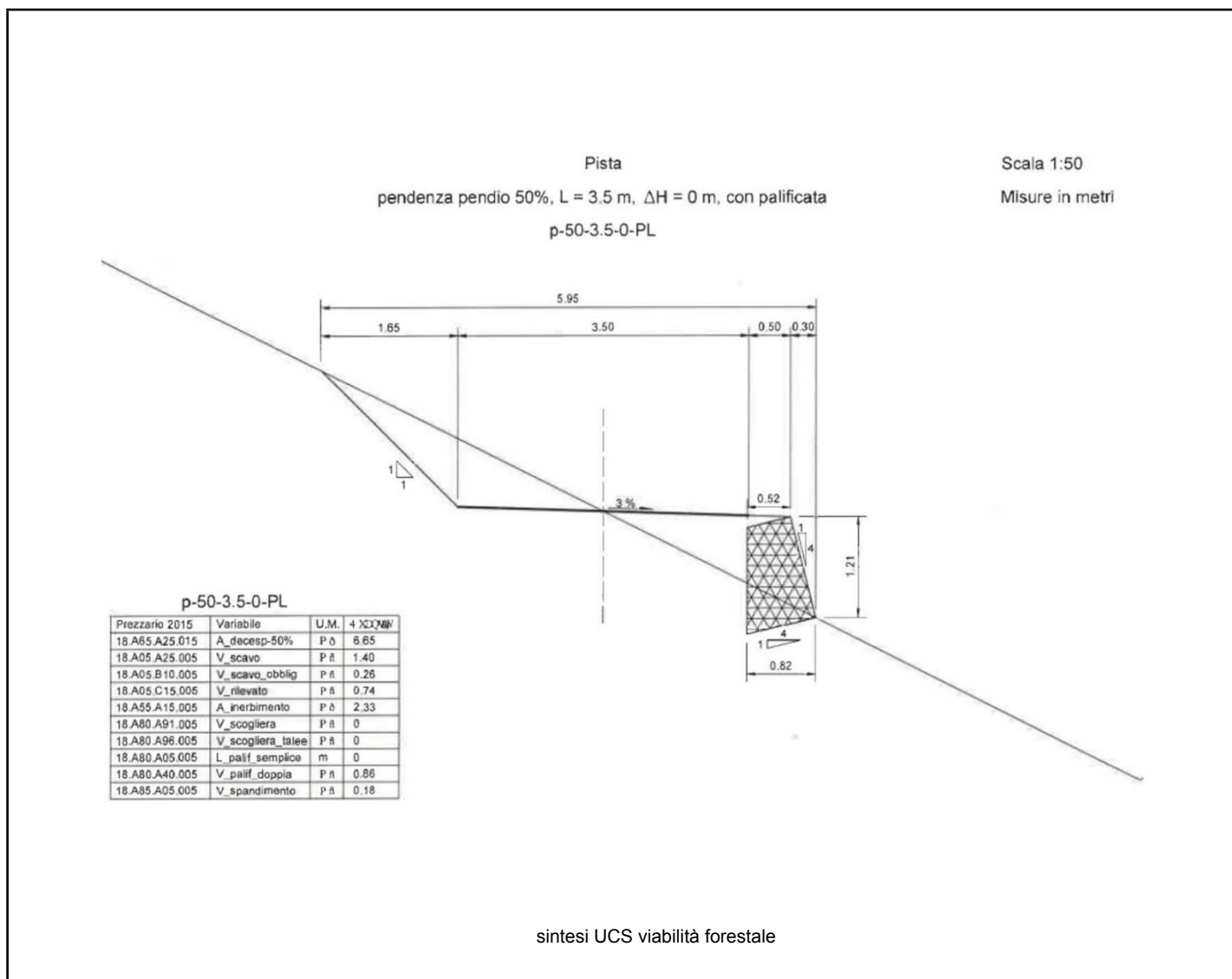
Alla scheda sopra riportata segue una tabella (qui omessa) per il calcolo dell'UCS che si ottiene applicando gli importi unitari del prezzario regionale 2015 alle quantità indicate.

Nel caso rappresentato l'UCS risulta pari a 154,26 € / m lineare.

Gli importi così calcolati (le UCS sono diverse centinaia e sono raccolte in un catalogo allegato al PSR) potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono stati verificati dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organismo dotato della necessaria perizia e indipendenza, appositamente incaricato (DD n. 1716 del 20.07.2015).

La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al PSR.



#### 8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica



Non pertinente.

#### 8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

In base all'esperienza maturata sono stati rilevati i seguenti problemi:

Misura 122: alcune criticità nella acquisizione della disponibilità delle superfici intercluse a causa della elevata frammentazione della proprietà nelle aree montane o perché i proprietari erano irreperibili.

Misura 221: problemi nella individuazione delle superfici risolti con rilievi GPS e nella fotointerpretazione dell'uso, risolti con sopralluoghi in campo

Misura 226 non ha evidenziato particolari criticità tranne casi in cui le superfici risultano di difficile percorribilità a causa del terreno impervio

Misure 123.2 e 125.1 e 227 non hanno evidenziato particolari criticità.

Da tale analisi sono emerse le seguenti valutazioni

#### *R1: Procedure di gara per i beneficiari privati*

Rischio legato alle procedure di selezione dei fornitori che deve garantire concorrenza, trasparenza e pubblicità per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

#### *R2: Ragionevolezza dei costi*

Rischio legato all'uso di prezziari non aggiornati o nel reperire più preventivi confrontabili quando i particolari sono difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore

#### *R3: Sistemi di verifica e controllo adeguati*

Rischio legato a:

complessità nella stesura della domanda di aiuto e pagamento per gli aspetti amministrativo e finanziario  
attuazione dei controlli su duplicazione del sostegno o rispetto cumulo aiuti di stato

#### *R4: Appalti pubblici*

Rischio presente quando non vengono utilizzate in modo corretto le norme sugli appalti pubblici

#### *R5: Impegni difficili da verificare e/o controllare*

Rischio presente nel caso di investimenti che interessano superfici forestali di difficile misurazione in quanto

- collocate in aree montane impervie;
- di difficile percorribilità quando interessate da danni da incendi o altre calamità naturali
- copertura dei satelliti per i rilievi GPS insufficiente.

Nel caso di imboschimento dalla fotointerpretazione non sempre è agevole distinguere i nuovi impianti dalle altre colture

#### *R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità*

La determinazione delle pre-condizioni e dei criteri di priorità non evidenzia rischi specifici;

#### *R7 Selezione dei beneficiari*

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici;

#### *R8 Sistemi Informatici*

Il Sistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario non ha evidenziato rischi specifici.

Presenti criticità nella usabilità dei servizi da parte dei beneficiari quali:

- scarsa propensione all'innovazione e alla adozione di moderne tecniche di gestione di impresa, dei flussi finanziari o delle merci
- scarsa alfabetizzazione informatica;
- servizi non tarati sul livello di capacità d'uso

#### *R9 Domande di pagamento*

Rischio legato alla difficoltà di realizzare gli investimenti in totale conformità con quanto ammesso all'aiuto per:

- differenza temporale tra il momento di presentazione della domanda ed quello in cui l'investimento viene realmente realizzato
- necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni del territorio in aree montane, mutevoli nel tempo
- scarsa conoscenza delle norme contabili e amministrative che regolano la concessione ed il pagamento del sostegno.

- in aree montane interventi influenzati dall'andamento climatico e stagionale;
- difficoltà a ottenere entro i termini stabiliti autorizzazioni necessarie per realizzare gli investimenti

Non si sono invece rilevati rischi di sovracompensazione per effetto del possibile cumulo del sostegno ricevuto con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali o comunitari, né con altri regimi, nemmeno finanziari, o per effetto di regimi assicurativi privati, in quanto il sostegno è oggetto di monitoraggio in base alle norme sugli aiuti di stato e al D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione di tutti i contributi e dazioni comunque erogate.

#### 8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Per ovviare ai rischi evidenziati potranno essere adottate le seguenti misure:

##### *M1: Procedure di gara per i beneficiari privati*

Per la scelta dei fornitori dovranno essere garantite la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, con:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali
- presentazione di computi metrici analitici redatti utilizzando voci di spesa unitarie previste dal prezzario di riferimento;

##### *M2: Ragionevolezza dei costi*

Una spesa è considerata ammissibile se risponde ai principi di ragionevolezza e di sana gestione finanziaria in termini di economicità ed efficienza. La congruità e ragionevolezza della spesa sarà assicurata attraverso:

- utilizzo del prezzario di riferimento approvato dalla Regione Piemonte;
- acquisizione di più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali; nel caso di beni difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore dovrà essere fornita idonea giustificazione

##### *M3: Sistemi di verifica e controllo adeguati*

Si potranno attuare

- Azioni di informazione mirata;
- Semplificare le procedure di accesso e di erogazione delle informazioni e dei servizi
- Predisporre moduli e modelli più chiari con indicazioni per la corretta compilazione
- Semplificare i controlli con l'interrogazione di più banche dati per la verifica incrociata;
- Fissare regole di comportamento chiare e indicare puntualmente la documentazione da produrre

- Stabilire poche metodologie di pagamento e indicare puntualmente la documentazione da produrre;

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

#### *M4: Appalti pubblici*

Dovrà sempre essere rispettata la normativa sugli appalti pubblici e dovrà essere presentata e sarà oggetto di verifica la documentazione inerente la procedura di selezione dei fornitori e/o di affidamento degli appalti.

#### *M5: Impegni difficili da verificare e/o controllare*

Adozione di metodi di misurazione idonei alla morfologia del territorio attraverso:

- adozione di metodi alternativi o aggiuntivi per la determinazione delle superfici, in particolare l'utilizzo di ricevitori GPS multi sistema (GPS-GLONASS-GALILEO)
- predeterminare a tavolino il momento ottimale in termini di copertura del segnale GPS per il rilievo in campo;
- effettuare misurazioni indirette con fotointerpretazione delle aree interessate e con strumenti WEBGIS;
- incrementare i sopralluoghi in situ per determinare l'uso del suolo corretto e la presenza di impianti di imboscamento di neoformazione;

#### *M7 Selezione dei beneficiari*

Non si evidenzia la necessità di adottare misure di mitigazione;

#### *M8 Sistemi Informatici*

Il nuovo Sistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario sarà oggetto di un intervento evolutivo per ovviare alle criticità riscontrate.

Si potranno inoltre attuare:

- azioni di alfabetizzazione informatica e per la adozione di strumenti dell'ICT;
- miglioramento della usabilità dei servizi
- Vincolare l'accesso agli aiuti alla adozione di moderni strumenti dell'ICT;

#### *M9 Domande di pagamento*

Azioni saranno volte a :

- Differenziare le procedure di controllo per le diverse tipologie di contabilità aziendale;
- Uniformare le procedure e la terminologia nei bandi e nelle norme di attuazione;

- Predisporre documenti esplicativi e strumenti informativi e divulgativi;
- Programmare l'apertura dei bandi per assicurare tempi sufficienti per la progettazione degli interventi e la loro conclusione e ovviare a possibili ritardi causati dall'andamento climatico e stagionale;
- Prevedere un'adeguata distribuzione dei carichi di lavoro e supportare l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni anche con accordi tra amministrazioni diverse
- prevedere procedure che consentano di adattare gli interventi alle mutevoli condizioni operative delle aree montane;
- prevedere l'interrogazione di più banche dati per il controllo e la verifica incrociata

#### 8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

#### 8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. l'operazione 8.1.1.

#### 8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La L.r. n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" (<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html>) disciplina la pianificazione forestale regionale su tre livelli.

Il livello intermedio è costituito dai Piani Forestali Territoriali (PFT) che comprendono l'inventario e la carta forestale, assegnano la funzione prevalente (produzione, protezione, naturalistica, turistico-ricreativa) e elaborano gli scenari di gestione. Per tale ragione i PFT possono essere considerati strumenti di gestione forestale equivalenti per le tipologie di foreste in cui non risulta conveniente la redazione di un PFA. I PFT coprono tutto il territorio regionale.

Il livello di dettaglio è costituito dai Piani Forestali Aziendali (PFA) che sono predisposti solo quando è prevista una gestione attiva delle foreste. Dalla bibliografia emerge che l'estensione minima dei PFA dovrebbe esser superiore a 100 ettari boscati appartenenti ad un unico soggetto gestore affinché vi sia una sostenibilità economico-finanziaria.

La dimensione minima di superficie forestale al di sopra della quale le aziende, per poter accedere all'aiuto, devono presentare informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da un documento equivalente (PFT) è fissata in 100 Ha, come previsto al comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 1305/2015.

Tale limite è basato su considerazioni di carattere tecnico-economico. Redigere un PFA ha un costo che solo la gestione di superfici forestali di estensione superiore ne consentono l'ammortamento. Dal punto di vista prettamente tecnico poi, il PFA programma gli interventi selvicolturali per garantire la perpetuità e la costanza della produzione nel tempo, contestualmente alla conservazione nelle condizioni ottimali del bosco. Ciò implica la necessità di gestire superfici di dimensioni sicuramente più ampie.

Entro tale limite inoltre rientrano tutte le realtà forestali di un certo rilievo, soprattutto di enti pubblici, anche in relazione alla elevata frammentazione delle proprietà privata, soprattutto in area montana.

Inoltre dalla analisi delle superfici forestali delle aziende agricole emerge che quelle con una superficie forestale di almeno 100 ha rappresentano circa il 51% della superficie forestale aziendale totale (181.000).

Infine la gestione forestale secondo principi di sostenibilità conformi alla gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è comunque assicurata dalle norme dettate dalla Legge Forestale regionale e dagli indirizzi selvicolturali obbligatori indicati nel Regolamento Forestale regionale

In base alle norme regionali in materia inoltre, interventi selvicolturali che interessano superfici superiori ad una predeterminata soglia devono essere oggetto di una specifica istanza. In particolare è necessario presentare:

- comunicazione semplice per interventi al di sotto di 5 ha.
- comunicazione con relazione tecnica, per interventi al di sotto di 10 ettari.
- autorizzazione con progetto di intervento oltre i 10 ha e fino ad massimo di 50 ha (progetto pluriennale)

Sia la relazione tecnica che il progetto di intervento si differenziano da un piano di gestione unicamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di intervento anziché alla intera superficie aziendale. Essi individuano interventi selvicolturali puntuali nel rispetto delle norme dettate dal regolamento forestale, e sono quindi conformi ai principi di gestione sostenibile delle foreste.

Sono inoltre considerati strumenti equivalenti ai piani di gestione gli strumenti obbligatori di pianificazione attinenti, quali: Piano Paesaggistico Regionale (D.G.R. 18 Maggio 2015, n. 20-1442), che detta indirizzi, direttive e prescrizioni anche in merito alla corretta gestione delle superfici forestali; Piani di gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico (Parchi e le Altre Aree Protette) che per loro natura sono conformi ai criteri generali di gestione sostenibile.

Tali documenti permettono di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati siano realizzati nel pieno rispetto dei principi di gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

|  |
|--|
|  |
|--|

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Si rimanda a quanto descritto nelle singole operazioni. |
|---------------------------------------------------------|

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

|  |
|--|
|  |
|--|

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

|  |
|--|
|  |
|--|

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

|  |
|--|
|  |
|--|

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

|  |
|--|
|  |
|--|

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

|  |
|--|
|  |
|--|

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

|  |
|--|
|  |
|--|

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

|  |
|--|
|  |
|--|

*8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

|  |
|--|
|  |
|--|